



COMUNE DI PABILLONIS

Provincia del Medio Campidano

CAP. 09030 - P. IVA 00497620922 ☎ 070/93529201
☎ FAX 070/9353260

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Prot. n. 3873/2014

ORDINANZA N. 17/2014

Pabillonis, 19 Maggio 2014

PULIZIA AREE VERDI, TERRENI INCOLTI E PREVENZIONE INCENDI

IL SINDACO

Richiamata la propria Ordinanza n. 08/2013 del 06/05/2013;

Tenuto conto che col verificarsi delle condizioni stagionali che favoriscono la diffusione delle zanzare, zecche e ogni altro insetto è consuetudine attivare sull'area urbana e nelle immediate periferie, ogni misura utile a tutela della salute pubblica, dell'igiene ambientale e della prevenzione incendi;

Considerato che l'incuria e l'abbandono delle aree libere non edificate, dei terreni confinanti con fabbricati o edifici e dei fondi, costituiscono per la presenza di sterpaglie, cespugli, ramaglie, erbacce, arbusti e piante arboree infestanti, focolaio degli agenti infestanti, nonché condizioni ideali per la proliferazione di ratti, roditori e parassiti;

Atteso che ogni forma di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, costituisce un pericolo costante per l'inquinamento del territorio;

Preso atto dello stato di degrado e di abbandono in cui versano varie aree urbane, cortili e fabbricati fatiscenti;

Evidenziato che la presenza di animali randagi, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, concorre al trasporto e al proliferare di insetti e di agenti infestanti;

Ritenuto opportuno, necessario ed urgente programmare tutti gli interventi e adottare tutte le misure tese alla tutela della salute e dell'igiene pubblica, della prevenzione degli incendi e di protezione dell'ambiente;

Vista la legge 24 Novembre 1981, n. 689;

Visto il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il Testo Unico delle leggi sanitarie n. 1265 del 27.07.1934 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il programma Regionale di prevenzione, profilassi e lotta contro le zecche e le infezioni da esse trasmesse;

Riscontrata la contingibilità e l'urgenza di provvedere al riguardo;

ORDINA

1. Nelle aree ricadenti nel centro abitato e periferie ad esso adiacenti, entro un raggio di 100 metri dalle ultime abitazioni ricadenti in area urbana, sia di proprietà di privati che di Enti Pubblici, nonché nelle aree dei P.I.P., i seguenti provvedimenti:

1. Ai proprietari o detentori di cortili e di aree edificate e non, di provvedere alla cura e alla bonifica delle stesse mediante falciatura e rimozione dell'erba ed eventuale aratura superficiale (20-30 cm) e rovesciamento delle zolle;
2. Ai proprietari o detentori di fabbricati urbani fatiscenti di tenere gli stessi sgombri da immondizie, nonché di provvedere alla falciatura e alla rimozione dell'erba sia all'interno dell'area sia su quella prospiciente la pubblica via;
3. A tutti i cittadini di evitare il deposito di avanzi di cibo che possano fungere da richiamo e sostentamento per gli animali randagi;
4. Ai proprietari di animali d'affezione, di custodirli presso le proprie abitazioni evitando che vaghino all'interno del centro abitato e nelle campagne circostanti, di sottoporli ai controlli sanitari, di provvedere alla loro cura e disinfestazione ogni qualvolta sia necessario anche avvalendosi della consulenza del Servizio Veterinario, provvedendo a garantire agli stessi uno spazio adeguato nel proprio cortile sufficientemente curato (con pavimentazione facilmente lavabile e disinfettabile);
5. Ai proprietari o detentori di cortili o fondi di cui al comma 1, di detenere per non più di una settimana raccolte di acque permanenti in pozzi, cisterne, recipienti senza una difesa meccanica e tecnica che impedisca lo sviluppo di zanzare;
6. Ai proprietari e conduttori di greggi, il divieto di pascolo per un raggio di almeno **250 m** dal perimetro urbano nonché la bonifica degli allevamenti infestati da zecche e parassiti vari;
7. Ai proprietari delle aree è fatto divieto assoluto di procedere alla **bruciatura delle stoppie** e dei residui di potatura all'interno del centro abitato, sia per il pericolo di incendio sia al fine di evitare emissioni sgradevoli e nocive per la salute, pertanto le erbacce secche dovranno essere rimosse dal centro abitato; è consentito il deposito temporaneo dell'erba falciata al fine di consentirne la normale decomposizione a condizione che le operazioni di falciatura siano eseguite in tempo utile per permettere la decomposizione naturale.

Le violazioni alla presente Ordinanza sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da € **25.00 a € 500.00** come disposto dal comma 1 dell'art. 7 bis del T.U. 267/2000 come introdotto dal D.L. 31/03/2003 n. 50.

In caso di inosservanza di tali disposizioni e trascorso inutilmente il termine ultimo per l'esecuzione di quanto disposto con la presente Ordinanza, si procederà all'irrogazione delle sanzioni previste, cui seguirà formale diffida ad eseguire quanto disposto **entro 10 giorni** dalla data di notifica, decorso tale termine il Comune provvederà direttamente a far eseguire gli interventi necessari addebitandone le spese agli inadempienti interessati.

Le disposizioni previste nei punti **1 e 2** dovranno essere eseguite entro e non oltre il **31 Maggio 2014, inoltre il proprietario o detentore delle aree di cui sopra dovrà curare la pulizia delle aree come da disposizioni precedenti fino al 15 ottobre, data normalmente fissata per la cessazione dell'emergenza incendi.**

Le disposizioni previste nei punti **3.4.5.6.7** hanno efficacia **immediata** cioè contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio e dovranno essere rispettate fino al termine dell'emergenza e comunque saranno efficaci sino alla eventuale revoca dell'Ordinanza.

Le violazioni delle disposizioni previste al punto 7, oltre a comportare il pagamento della sanzione pecuniaria prevista, comporteranno il differimento **all'Autorità Giudiziaria** competente in caso di pericolo per la pubblica incolumità.

INFORMA

Per quanto riguarda eventuali contenziosi relativi alla violazione della presente Ordinanza verranno applicati i principi stabiliti dalla Legge 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di rispettare la presente Ordinanza.

L'ufficio Tecnico Comunale è incaricato dell'esecuzione della presente Ordinanza relativamente alle aree e agli spazi di proprietà Comunale.

Gli Agenti della Polizia Municipale, la forza pubblica e le Autorità sanitarie, sono incaricate di far rispettare le disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Che ai sensi dell'art. 3 comma 4° della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Sardegna entro 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente atto, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

DISPONE

Che alla presente Ordinanza sia data adeguata pubblicità nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna in copia alle seguenti Autorità e soggetti:

- Albo Pretorio - Sede
- Polizia Municipale - Sede
- Ufficio Tecnico – Sede
- Stazione Carabinieri Pabillonis
- Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale Guspini
- A.R.E.A. Cagliari
- Telecom Cagliari
- Enel Cagliari
- Servizio Igiene Urbanistica S. Gavino M. le

IL SINDACO
(Alessandro Garau)
